

COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Garibaldi 11

Tel 0175/347600 – fax 0175 / 34 36 23 P.IVA 00398040048

e-mail : ufficiotributi@comune.barge.cn.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2013

Per l'anno 2013 ai sensi del D.L. 54 del 21/05/2013 sono state introdotte importanti novità di seguito descritte.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi di legge come segue:

Categoria catastale	Base imponibile IMU
Dalla A1 alla A9, C2,C6,C7	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 160
A10	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 80
Dalla B1 alla B8	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 140
C3, C4 , C5	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 140
C1	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 55
Dalla D1 alla D12 escluso i D5	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 65
D5	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 80
Area fabbricabile	Valore venale in comune commercio
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti	Reddito dominicale x1,25 (rivalutazione) x moltiplicatore 110
Terreni agricoli posseduti da altri soggetti	Reddito dominicale x1,25 (rivalutazione) x moltiplicatore 135

ALIQUOTE:

Alla base imponibile determinata con i criteri sopra citati si applicano le seguenti aliquote stabilite con deliberazione C.C. n. 43 in data 27/09/2012, in quanto alla data odierna non sono state apportate modifiche:

0,4 % Abitazione principale e relative pertinenze (solo una per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)

0,76 % Altri fabbricati, terreni, aree edificabili

Pertanto il calcolo dovrà essere effettuato:

Base imponibile x aliquota= IMU lorda annuale (a cui si possono dedurre le eventuali detrazioni) = IMU netta annuale

IMU netta annuale : n. rate = IMU da versare in acconto

Si precisa che nel calcolo si dovrà tenere conto della percentuale e dei mesi di possesso

ABITAZIONE PRINCIPALE – DETRAZIONE

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze si considerano esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6,C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare **200,00 euro** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si verifica tale condizione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.

Per il 2013 alla detrazione per l'abitazione principale si aggiunge un importo pari a euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione massima consentita è di euro 600,00 (ossia euro 200,00 detrazione base ed euro 400,00 detrazione massima consentita corrispondente a 8 figli).

Es. Due coniugi comproprietari della casa di abitazione uno al 60% e l'altro al 40% con due figli di età inferiore a 26 anni residenti nello stesso nucleo familiare potranno detrarre:

- Euro 100,00 ciascuno per la detrazione base abitazione principale
- Oltre ad euro 50,00 ciascuno per la detrazione aggiuntiva per i figli residenti

ABITAZIONE PRINCIPALE ASSIMILAZIONI

Ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento comunale è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente in istituto a condizione che la stessa non risulti locata. Per beneficiare dell'agevolazione gli interessati dovranno presentare al Comune direttamente, o a mezzo posta o via telematica apposita comunicazione attestante i requisiti richiesti utilizzando i modelli predisposti dal comune.

RIDUZIONI

La base imponibile è **ridotta del 50%** nei seguenti casi:

- Immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10 D. lgs. 42/2004,
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si manifestano le condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprio che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ESENZIONI

Sono esenti dall'IMU :

- Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,
- I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E1 a E9
- Fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis DPR 601/73 e s.m.i.

- Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense
- I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
- **I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/1977 (per il Comune di Barge i fogli di mappa ricadenti in zona montana sono i seguenti: parte del foglio 47, dal foglio 48 al 51, parte del foglio 52, e dal foglio 60 al 100)**
- Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del DPR 917/1986 e s.m.i. destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) della L. 222/1985.
- **Fabbricati rurali strumentali (essendo il Comune di Barge classificato come Comune Montano)**

AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli (di cui all'art. 1 del D.Lgs 99/2004) iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 con le seguenti riduzioni:

- Del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino ad euro 15.500,00;
- Del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino ad euro 25.500,00;
- Del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino ad euro 32.000,00.

VERSAMENTI

ATTENZIONE: Per l'anno 2013 il versamento della prima rata è sospesa per le seguenti categorie:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013.

Per le restanti tipologie di immobili (altri fabbricati, aree fabbricabili) l'imposta dovrà essere versata alle seguenti scadenze con modello F24 o con bollettino postale:

- 1^ rata entro il 17 giugno 2013
- 2^ rata entro il 16 dicembre 2013 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla rata precedente.

Non devono essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 2,00 (due).

Per l'anno 2013 l'imposta dovrà essere versata interamente al Comune ad eccezione dei fabbricati produttivi (categoria D) per i quali il tributo dovrà essere versato integralmente allo Stato.

I codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24 (disponibile in versione cartacea presso Banche, Poste ed in formato elettronico sul sito dell'agenzia delle Entrate) sono i seguenti:

**IN ATTESA CHE VENGA CONFERMATI GLI STESSI CODICI ANCHE PER L'ANNO 2013
E/O CHE VENGA ISTITUITI I NUOVI CODICI**

Tipologia immobili	Codice IMP quota Comune	Codice IMP quota Stato
Abitazione principale	3912	---
Terreni	3914	---
Aree fabbricabili	3916	---
Altri fabbricati	3918	---
Fabbricati produttivi cat. D	---	3925

Codice catastale comune di Barge A660

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi che hanno avuto variazioni nel corso del 2013 devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2014 utilizzando il modello che sarà approvato dal Ministero. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi da cui derivi un diverso ammontare dell'imposta.

Si informa che è presente sul sito del comune www.comune.barge.cn.it un link per **il calcolo on line** dell'imposta municipale propria (IMU) . Il risultato del calcolo dipende dalla correttezza e dalla coerenza dei dati inseriti dall'utente stesso. Si ricorda che per sua natura è un'imposta con adempimenti di denuncia, autoliquidazione e versamento spontanei da parte del contribuente che rimane, comunque, l'unico responsabile degli esatti adempimenti. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti, o ad errata interpretazione del presente schema di calcolo.

Si evidenzia che la disciplina IMU è ancora in evoluzione per cui sono possibili modificazioni ed integrazioni a quanto illustrato nella presente informativa

Barge, 23 maggio 2013